

(N. 1224)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(D'ARAGONA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1950

Modificazione degli stipendi dell'interprete di 3^a classe, grado 9^o,
del personale delle stazioni dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 8 luglio 1949, n. 439, è stata istituita, nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, la categoria degli interpreti, destinati agli uffici informazioni per i viaggiatori delle stazioni, inserendo la categoria stessa in quella del personale esecutivo delle stazioni.

Per il grado iniziale 9^o, interprete di 3^a classe, considerato che per l'assunzione in servizio al grado medesimo, in seguito a pubblico concorso per esami, si richiede, oltre al diploma di scuola media superiore — come per l'assunzione allo stesso grado del personale degli uffici di gruppo *B* ed esecutivo — la conoscenza completa di tre lingue straniere, fra cui la francese e l'inglese, si vollero attribuire stipendi superiori a quelli previsti per il grado 9^o delle stazioni (sottocapo).

Pertanto, per l'interprete di 3^a classe venne stabilito di assegnare gli stessi stipendi previsti per il capo stazione di 3^a classe *ad personam* dello stesso grado 9^o.

Peraltro, l'aggiunta all'allegato *A* al regolamento del personale dell'Amministrazione ferroviaria, quale risulta dai quadri allegati alla citata legge, prevede, per l'interprete di 3^a classe, gli stessi stipendi (minimo lire 164.000, massimo lire 185.000) del personale delle stazioni del grado 9^o *ad personam* stabiliti dalle tabelle di cui all'allegato VI al decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, anzichè quelli (minimo lire 201.000, massimo lire 226.000) previsti dalle tabelle di cui all'allegato VI alla successiva legge 12 aprile 1949, n. 149, recante i noti miglioramenti economici ai dipendenti statali con decorrenza 1^o novembre 1948, in quanto, mentre era in corso di approvazione la già citata legge n. 439, venne pubblicata la suddetta legge n. 149, che ha modificato gli stipendi con effetto retroattivo al 1^o novembre 1948.

Si rende quindi necessario provvedere, con urgenza, alla occorrente rettifica ed al riguardo è stato predisposto l'unito disegno di legge.

L'articolo 1 del provvedimento proposto stabilisce che gli stipendi indicati per il grado 9° - interprete di 3ª classe - nell'aggiunta all'allegato A (personale delle stazioni) al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato annessa alla legge 8 luglio 1949, n. 439, sono sostituiti - con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima - da quelli indicati nella tabella allegata al provvedimento stesso.

L'articolo 2 stabilisce che la liquidazione di detti stipendi si effettua con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1950, n. 130, concernente ulteriori miglioramenti economici ai dipendenti statali a decorrere dal 1° luglio 1949.

Alla spesa derivante dal provvedimento si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli stipendi per il grado 9° - interprete di 3ª classe - indicati nell'aggiunta all'allegato A (personale delle stazioni) al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, annessa alla legge 8 luglio 1949, n. 439, sono sostituiti - con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima - da quelli indicati nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Alle misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente articolo si applica l'aumento previsto dalla legge 11 aprile 1950, n. 130.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

TABELLA.

AGGIUNTA ALL'ALLEGATO A AL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Grado	QUALIFICA	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
		iniziale	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	al 6° aumento	
9°	Interprete di 3ª cl.	201.000	205.000	210.000	215.000	219.000	223.000	226.000	2.2.2.3.3.3.